



tax  
news



UHY Italy provides a wide variety of services, ranging from corporate and organizational consulting, to corporate assistance, as well as tax and consulting assistance, audit, payroll and outsourced services.

UHY Advisor Srl, UHY Associati Stprl, UHY Audinet Srl, UHY Bompani Srl, FiderConsult Srl are all members of UHY Italy.

Our partners are certified professionals with years of experience in public practice and with leading international firms.

Via Birmania 81  
00144 Roma  
Tel. +39 06 591.74.69  
Fax +39 06 591.35.82

Via Bernardino Telesio 2  
20145 Milano  
Tel. +39 02 480.12.534  
Fax +39 02 481.81.43

Viale Giuseppe Mazzini 10  
50132 Firenze  
Tel. +39 055 234.79.02  
Fax +39 055 234.79.09

[www.uhyitaly.com](http://www.uhyitaly.com)  
[info@uhyitaly.com](mailto:info@uhyitaly.com)

A member of **UHY** International, a network of independent accounting and consulting firms.

*We have taken the greatest care in preparing the information contained herein, considering the need to make it as concise and timely as possible.*

*However if you intend to use the information in making business decisions or in applying the relevant legal regulations, you are welcome to contact us for a more thorough examination of any specific matters.*

## Oggetto: principali misure fiscali di interesse delle imprese introdotte dal cosiddetto Decreto Agosto D.L. 104/2020

Il Decreto Agosto, D.L. n. 104 del 14 agosto 2020, ha previsto diverse agevolazioni a favore delle imprese per fronteggiare l'emergenza epidemiologica Covid-19. Con la presente Taxnews iniziamo l'illustrazione di alcune principali misure previste.

### 1. Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi

I versamenti di cui agli articoli 126 e 127 del Decreto Rilancio D.L. n. 34/2020, in scadenza il prossimo 16 settembre 2020, potranno essere effettuati secondo un'ulteriore rimodulazione della dilazione, senza applicazione di sanzioni e interessi. In particolare, il 50% delle somme oggetto di sospensione potrà essere pagato in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020, oppure, ratealmente, con un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con prima rata da versare entro il 16 settembre 2020. Il residuo importo del 50% potrà essere versato mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021. Si allega una **tabella di sintesi** dei principali versamenti così prorogati.

### 2. Proroga del secondo acconto 2020 delle imposte sui redditi e dell'IRAP per i contribuenti soggetti agli ISA

Il pagamento della seconda o unica rata dell'acconto 2020 delle imposte dirette e dell'IRAP per taluni contribuenti è stato **prorogato al 30 aprile 2021**, in luogo della scadenza originaria del 30 novembre 2020. Si tratta dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

La proroga interessa tutti i contribuenti (imprese e professionisti) che esercitano attività economiche per le quali sono stati **approvati gli indici sintetici di affidabilità**

**fiscale (ISA)**, che dichiarano ricavi o compensi di importo non superiore al limite stabilito per ciascun indice (pari ad euro 5.464.569), e che abbiano subito una **diminuzione del fatturato** o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto al primo semestre dell'anno 2019.

Per effetto del rinvio al DPCM 27 giugno 2020, effettuato dal Decreto in commento, possono **beneficiare della proroga** del secondo acconto 2020 delle imposte **anche** i seguenti contribuenti che:

- applicano il regime forfettario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014, oppure, il regime di vantaggio di cui all'art. 27 del D.L. n. 98/2011;
- pur avendo gli ISA approvati, ricadono in cause di esclusione o di inapplicabilità dei medesimi ISA (come, ad esempio, inizio o cessazione dell'attività, situazioni di non normale svolgimento dell'attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.);
- partecipano a società, associazioni e imprese trasparenti o che hanno optato per la trasparenza fiscale (articoli 5, 115 e 116 del TUIR), nel caso in cui l'ente partecipato sia in possesso dei requisiti per la proroga del secondo acconto 2020. Quindi, possono usufruire della proroga anche i soci di società di persone, i collaboratori di imprese familiari, i coniugi che gestiscono aziende coniugali e i membri di associazioni tra artisti o professionisti.

### 3. Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione

E' stato disposto il differimento al **15 ottobre 2020** del termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da **cartelle di pagamento**, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati

all'Agente della riscossione. Sono, pertanto, sospesi i pagamenti in **scadenza dall'8 marzo al 15 ottobre 2020** (in precedenza al 31 agosto 2020) che, come precisato dall'Agente della Riscossione, dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, **entro il 30 novembre 2020**. Per i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei comuni della cosiddetta "zona rossa" (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

Il Decreto differisce al **15 ottobre 2020** (prima era il 31 agosto), anche il termine finale della sospensione della notifica di nuove cartelle e azioni cautelari ed esecutive, compresa la possibilità per l'Agenzia delle Entrate-Riscossione di avviare azioni cautelari ed esecutive, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.

Si evidenzia che il Decreto Agosto non è intervenuto sui termini di scadenza della "Rottamazione-ter" e del "Saldo e stralcio", già oggetto di modifica normativa con il D.L. n. 34/2020 ("Decreto Rilancio"). Resta, pertanto, confermato il termine ultimo entro il quale i contribuenti, in regola con il pagamento delle rate scadute nell'anno 2019, possono effettuare i pagamenti delle rate in scadenza nel 2020, senza perdere i benefici delle misure agevolative. Tale termine è fissato nel **10 dicembre 2020** (non sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del D.L. n. 119/2018).

Si rammenta, inoltre, che, per effetto del Decreto Rilancio D.L. n. 34/2020, i pagamenti derivanti da Comunicazioni per "avvisi bonari" che scadono tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020 possono essere effettuati entro il **16 settembre 2020** senza applicazione di sanzioni e

interessi.

#### **4. Chiarimenti sul riporto a nuovo del credito IRAP 2018**

Con la Circolare n. 25 del 20 agosto 2020, l'Agenzia delle Entrate ha fornito utili chiarimenti sull'utilizzo dell'eventuale eccedenza IRAP del periodo d'imposta 2018 (da modello IRAP 2019).

L'art. 24 del Decreto Rilancio D.L. n. 34/2020, per le imprese e i lavoratori autonomi con ricavi/compensi non superiore a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente, ha previsto l'esonero dal versamento del saldo IRAP relativo al periodo d'imposta 2019 e della prima rata dell'acconto IRAP 2020, mentre restano dovuti gli acconti determinati per il medesimo anno 2019. Al riguardo, è stato precisato che il **saldo IRAP 2019** (oggetto di esonero), deve essere **calcolato al lordo dell'eventuale eccedenza IRAP** risultante dalla precedente dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2018, non ancora utilizzata in compensazione "esterna" o "interna". Infatti, l'eventuale utilizzo dell'eccedenza 2018 a riduzione del saldo IRAP 2019 si tradurrebbe di fatto in un versamento non dovuto e creerebbe una disparità di trattamento tra i contribuenti che hanno già utilizzato l'eccedenza IRAP 2018 (a rimborso o in compensazione esterna) e quelli che invece, non l'hanno ancora utilizzata.

Pertanto, secondo l'Agenzia delle Entrate, l'eccedenza IRAP 2018, se presente e non utilizzata, può essere recuperata con la dichiarazione IRAP 2020 secondo le consuete modalità (compensazione, rimborso o riporto all'anno successivo).

Qualora il contribuente abbia utilizzato una quota dell'eccedenza IRAP 2018 a riduzione del saldo IRAP 2019, il cui versamento non è dovuto in applicazione del Decreto Rilancio, tale quota potrà esser recuperata riportandola nel rigo "IR28 eccedenza di versamento a saldo" della dichiarazione modello IRAP 2020.

Dall'intreccio della norma di cui al Decreto

Rilancio (esonero dal saldo IRAP 2019, sebbene gli acconti IRAP 2019 restano dovuti nella misura legalmente fissata) e la norma del D.L. n. 124/2019 in base alla quale gli acconti legalmente dovuti per il 2019 erano in misura del 90% in luogo del 100%, sembrerebbe che, ove, pur potendo versare gli acconti 2019 in misura del 90%, un contribuente abbia versato il 100%, a quest'ultimo spetterebbe un credito pari al 10% di differenza. Anche se tale problematica degli acconti 2019 non è stata affrontata dall'Agenzia delle Entrate, la risposta fornita in merito al quesito sul saldo IRAP 2019, volta ad evitare "disparità di trattamento" tra casi simili, pare orientata ad avallare la legittimità del credito costituito dalla predetta differenza del 10%. Sul punto si attendono chiarimenti ufficiali.

L'esonero dal saldo IRAP 2019 spetta nei limiti e alle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea 19 marzo 2020, il cosiddetto "Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" e successive modifiche, che prevede un limite massimo di aiuto per ciascuna impresa pari a 800.000 euro, importo che si può cumulare con gli aiuti "de minimis" (nei limiti di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari).

I contribuenti che fruiscono dell'esonero del versamento del saldo IRAP 2019 sono tenuti a compilare la sezione XVIII del **quadro IS** del modello **IRAP 2020**, per indicare il **saldo IRAP 2019 non versato**.

#### **5. Rivalutazione generale nel bilancio 2020 dei beni d'impresa e delle partecipazioni**

La nuova rivalutazione dei beni d'impresa riguarda i contribuenti soggetti passivi IRES di cui all'art. 73, comma 1, lettere a e b, del TUIR (sostanzialmente le società di capitali e gli enti commerciali residenti), che non applicano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio.

I **beni rivalutabili** sono tutti i beni **materiali ed immateriali dell'impresa (le immobilizzazioni)**, con esclusione dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa (i beni merce), inclusi i beni completamente ammortizzati e le immobilizzazioni in corso. Sono rivalutabili anche le **partecipazioni** in società **controllate e collegate** ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, a condizione che siano iscritte in bilancio tra le immobilizzazioni.

I beni oggetto di rivalutazione devono risultare dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 e la **rivalutazione** deve essere **eseguita nel bilancio** dell'esercizio successivo (**l'esercizio 2020** per i contribuenti "solari"). E' possibile rivalutare anche un singolo bene e, in ogni caso, la rivalutazione deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa al bilancio.

Le imprese interessate hanno due possibilità: a) effettuare una **rivalutazione, gratuita**, dei beni d'impresa **ai soli fini civilistici**, in deroga al Codice Civile, quindi senza ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori, oppure, b) optare per una **rivalutazione anche con valenza fiscale**, con regole molto favorevoli al contribuente: le quote fiscali di ammortamento sui valori rivalutati, in caso di rivalutazione con valenza fiscale, sono riconosciute già con decorrenza dall'esercizio 2021, mentre i maggiori valori incideranno sul calcolo di plusvalenze/minusvalenze dal 1° gennaio 2024.

Si evidenzia che, nel **caso di rivalutazione gratuita solo civilistica**, il **saldo attivo di rivalutazione** non costituisce una riserva in sospensione d'imposta: si tratta quindi di una ordinaria riserva di utili che, in caso di distribuzione, viene tassata in capo al socio come dividendo, ma non è

imponibile in capo alla società (come precisato dal paragrafo n. 4 della Circolare n. 11 del 19 marzo 2009, i cui contenuti sono ancora validi e applicabili).

Per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili, ove si intenda effettuare la rivalutazione con valenza fiscale, l'**imposta sostitutiva** (delle imposte sui redditi IRPEF ed IRES, dell'IRAP e di eventuali addizionali) è **pari al 3%**. E' anche prevista la possibilità di **affrancare il saldo attivo di rivalutazione** con un'**imposta sostitutiva** pari al **10%** del suo valore. Si evidenzia che, con l'affrancamento, il **saldo attivo di rivalutazione** (che costituisce una riserva, in sospensione d'imposta, iscritta nel patrimonio netto a fronte dei maggiori valori dell'attivo patrimoniale), perde lo status di riserva in sospensione d'imposta e, pertanto, in caso di distribuzione, tale riserva non sarà tassata in capo alla società, ma solo in capo ai soci come dividendo.

Le imposte sostitutive in questione potranno essere versate in un **massimo di tre rate** di pari importo, con **prima rata che scadrà** entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (quindi entro il termine del saldo delle imposte del 2020 per i contribuenti "solari") e, le altre, entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dei successivi periodi d'imposta. E' possibile, inoltre, effettuare il pagamento delle imposte sostitutive mediante compensazioni di crediti fiscali e previdenziali, secondo le regole del D.Lgs. n. 241/1997.

Lo Studio è a disposizione dei Clienti per ogni chiarimento e assistenza.



Visitate il nostro sito web:  
<http://www.uhyitaly.com>.

Per ulteriori informazioni:  
[info@uhyitaly.com](mailto:info@uhyitaly.com)

ALLEGATO ALLA TAXNEWS NO° 23/2020

PRINCIPALI VERSAMENTI TRIBUTARI: SOSPENSIONI - TABELLA SI SINTESI

SOGGETTI	TIPOLOGIA DI VERSAMENTO E PERIODO DI SOSPENSIONE				DATA RIPRESA VERSAMENTI	RIF. NORMATIVI
	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO		
IMPRESE ZONA ROSSA (1)	Ritenute e addizionali locali Contributi previdenziali e assistenziali Premi INAIL IVA Altre imposte	Contributi previdenziali e assistenziali Premi INAIL	* <i>Si applicano le sospensioni condizionate alla riduzione del fatturato (DL liquidità)</i>	<b>Nessuna sospensione</b>	50% dal <b>16 settembre 2020</b> , oppure in 4 rate mensili. Restante 50% in 24 rate mensili a partire dal 16 gennaio 2021	Decreto MEF del 24 febbraio 2020  DL n. 9/2020, Articolo 5  DL n.34/2020 (DL Rilancio) Articolo 126  DL n.104/2020 (DL Agosto) Articolo 97
SETTORI MAGGIORMENTE COLPITI (2)	Ritenute Contributi previdenziali e assistenziali Premi INAIL IVA	Ritenute Contributi previdenziali e assistenziali Premi INAIL	<b>Solo per associazioni e società sportive</b> Ritenute Contributi previdenziali e assistenziali Premi INAIL  <i>Per gli altri soggetti si applicano le sospensioni condizionate alla riduzione del fatturato (DL liquidità)</i>		50% dal <b>16 settembre 2020</b> , oppure in 4 rate mensili. Restante 50% in 24 rate mensili a partire dal 16 gennaio 2021	DL n. 9/2020, Articolo 8  DL n. 18/2020 (DL Cura Italia) Articolo 61  DL n. 23/2020 (DL Liquidità) Articolo 18 comma 8  DL Rilancio Articolo 127  DL n.104/2020 (DL Agosto) Articolo 97
SOGGETTI CON RICA VI O COMPENSI NON SUPERIORI A 2 MILIONI NEL 2019	Ritenute e addizionali locali Contributi previdenziali e assistenziali Premi INAIL IVA	* <i>Si applicano le sospensioni condizionate alla riduzione del fatturato (DL liquidità)</i>		<b>Nessuna sospensione</b>	50% dal <b>16 settembre 2020</b> , oppure in 4 rate mensili. Restante 50% in 24 rate mensili a partire dal 16 gennaio 2021	DL Cura Italia Articolo 62 comma 2  DL Rilancio Articolo 127  DL n.104/2020 (DL Agosto) Articolo 97
SOGGETTI CON RICA VI O COMPENSI SUPERIORI A 2 MILIONI NEL 2019	IVA, differimento al 16 aprile 2020	* <i>Si applicano le sospensioni condizionate alla riduzione del fatturato (DL liquidità)</i>		<b>Nessuna sospensione</b>	50% dal <b>16 settembre 2020</b> , oppure in 4 rate mensili. Restante 50% in 24 rate mensili a partire dal 16 gennaio 2021	DL Cura Italia Articolo 60  DL Cura Italia Articolo 62  DL Liquidità Articolo 21  DL n.104/2020 (DL Agosto) Articolo 97

SOGGETTI CON RICAVI O COMPENSI NON SUPERIORI A 50 MILIONI NEL 2019		<p><b>In caso di riduzione di fatturato di marzo 2020 di almeno il 33% rispetto marzo 2019</b></p> <p>Ritenute e addizionali locali Contributi previdenziali e assistenziali Premi INAIL IVA</p>	<p><b>In caso di riduzione di fatturato di aprile 2020 di almeno il 33% rispetto aprile 2019</b></p> <p>Ritenute e addizionali locali Contributi previdenziali e assistenziali Premi INAIL IVA</p>	Nessuna sospensione	50% dal <b>16 settembre 2020</b> , oppure in 4 rate mensili. Restante 50% in 24 rate mensili a partire dal 16 gennaio 2021	<p>DL Liquidità Articolo 18 comma 1</p> <p>DL Rilancio Articolo 126</p> <p>DL n.104/2020 (DL Agosto) Articolo 97</p>
SOGGETTI CON RICAVI O COMPENSI SUPERIORI A 50 MILIONI NEL 2019		<p><b>In caso di riduzione di fatturato di marzo 2020 di almeno il 50% rispetto marzo 2019</b></p> <p>Ritenute e addizionali locali Contributi previdenziali e assistenziali Premi INAIL IVA</p>	<p><b>In caso di riduzione di fatturato di aprile 2020 di almeno il 50% rispetto aprile 2019</b></p> <p>Ritenute e addizionali locali Contributi previdenziali e assistenziali Premi INAIL IVA</p>	Nessuna sospensione	50% dal <b>16 settembre 2020</b> , oppure in 4 rate mensili. Restante 50% in 24 rate mensili a partire dal 16 gennaio 2021	<p>DL Liquidità Articolo 18 comma 3</p> <p>DL Rilancio Articolo 126</p> <p>DL n.104/2020 (DL Agosto) Articolo 97</p>
PROVINCE DI BERGAMO, BRESCIA, CREMONA, LODI E PIACENZA	IVA (escluso Brescia)	<p><b>IVA</b></p> <p>In caso di riduzione di fatturato di marzo 2020 di almeno il 33% rispetto <b>marzo 2019</b></p> <p><b>Ritenute e addizionali locali</b> <b>Contributi previdenziali e assistenziali</b> <b>Premi INAIL</b></p> <p>In caso di riduzione di fatturato di marzo 2020 di almeno il 33% rispetto marzo 2019 (o del 50% se volume dei ricavi del 2019 superiore a 50 milioni di euro)</p>	<p><b>IVA</b></p> <p>In caso di riduzione di fatturato di aprile 2020 di almeno il 33% rispetto <b>aprile 2019</b></p> <p><b>Ritenute e addizionali locali</b> <b>Contributi previdenziali e assistenziali</b> <b>Premi INAIL</b></p> <p>In caso di riduzione di fatturato di aprile 2020 di almeno il 33% rispetto aprile 2019 (o del 50% se volume dei ricavi del 2019 superiore a 50 milioni di euro)</p>	Nessuna sospensione	50% dal <b>16 settembre 2020</b> , oppure in 4 rate mensili. Restante 50% in 24 rate mensili a partire dal 16 gennaio 2021	<p>DL Cura Italia Articolo 62 comma 3</p> <p>DL Liquidità Articolo 18</p> <p>DL Rilancio Articolo 127</p> <p>DL n.104/2020 (DL Agosto) Articolo 97</p>

IMPRESE COSTITUITE DOPO IL 31 MARZO 2019		<b>Ritenute e addizionali locali Contributi previdenziali e assistenziali Premi INAIL IVA</b>		50% dal <b>16 settembre 2020</b> , oppure in 4 rate mensili. Restante 50% in 24 rate mensili a partire dal 16 gennaio 2021	DL Liquidità Articolo 18 comma 5  DL Rilancio Articolo 126  DL n.104/2020 (DL Agosto) Articolo 97
ENTI NON COMMERCIALI (INCLUSI ENTI TERZO SETTORE) PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALE		<b>Ritenute e addizionali locali Contributi previdenziali e assistenziali Premi INAIL</b>		50% dal <b>16 settembre 2020</b> , oppure in 4 rate mensili. Restante 50% in 24 rate mensili a partire dal 16 gennaio 2021	DL Liquidità Articolo 18 comma 5  DL Rilancio Articolo 126  DL n.104/2020 (DL Agosto) Articolo 97
PROFESSIONISTI E ALTRI SOGGETTI CON FATTURATO INFERIORE A 400.000 EURO	Nessuna ritenuta acconto su compensi e provvigioni percepiti dal 17 marzo al 31 maggio			50% dal <b>16 settembre 2020</b> , oppure in 4 rate mensili. Restante 50% in 24 rate mensili a partire dal 16 gennaio 2021	DL Liquidità Articolo 19  DL Rilancio Articolo 126  DL n.104/2020 (DL Agosto) Articolo 97

- (1) Le imprese della “zona rossa” sono quelle dei seguenti Comuni della Regione Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e del Comune di Vò (nella Regione Veneto).
- (2) I settori “maggiormente colpiti” sono stati individuati con riferimento ai codici ATECO 2007 di cui alle Risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate n. 12 del 18 marzo 2020 e n. 14 del 21 marzo 2020.